

Società Italiana degli Economisti dello Sviluppo (SITES)

In lingua inglese:

Italian Development Economists Association (IDEAs)

Statuto

Art. 1 Istituzione.

E' istituita l'Associazione senza scopo di lucro "Società italiana degli economisti dello sviluppo" (SITES).

Art. 2 Sede

La Società Italiana degli Economisti dello Sviluppo (SITES) ha sede in Trento, presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, vicolo san Marco 1.

E' auspicata la costituzione di ulteriori sedi locali, senza responsabilità amministrativa. Con deliberazione dell'Assemblea la sede può essere trasferita altrove.

Art. 3 Oggetto e scopo

SITES non ha fini di lucro. Essa si propone di:

- a. favorire la collaborazione fra gli economisti italiani che si occupano di economia dello sviluppo sia a livello nazionale sia internazionale, stimolare la ricerca scientifica teorica e empirica, l'analisi e lo studio di politiche dello sviluppo, nonché favorire la formazione dei membri;
- b. diffondere l'informazione su ricerche, indagini, pubblicazioni ed eventi su temi di sviluppo sia nel mondo accademico sia nel dialogo con i *policy-makers*;
- c. promuovere la cooperazione inter-istituzionale sia all'interno del Paese sia con istituzioni estere e internazionali;
- d. promuovere i risultati della ricerca italiana sui temi di sviluppo sia a livello nazionale che internazionale, attraverso opportune riunioni e congressi scientifici;
- e. partecipare alle riunioni scientifiche e a congressi che si tengono all'estero ritenuti importanti per l'attività dell'Associazione.

Art. 4 Rapporti con altre Associazioni ed Enti

SITES può stipulare accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli, con associazioni nazionali e internazionali, con enti di ricerca e fondazioni le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle della Società.

Art. 5 Finanziamento delle attività e obblighi di rendicontazione

L'attività di SITES è finanziata dai proventi del patrimonio, dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.

L'associazione è fondata senza alcuna dotazione iniziale.

Tutte le entrate e le proprietà dell'associazione, qualunque sia la fonte da cui provengono, sono utilizzate ai fini della promozione degli obiettivi dell'associazione come stabilito in questo statuto.

Il Consiglio Direttivo e il Segretario Generale terranno ordinata contabilità delle somme di denaro ricevute e spese dall'associazione, delle voci in merito alle quali queste somme sono state ricevute e spese, così come dell'attivo, del passivo e dei crediti dell'associazione. Almeno una volta all'anno la contabilità deve essere esaminata al fine di certificare la correttezza della

documentazione e del Bilancio. Per lo svolgimento di tali funzioni il Consiglio Direttivo e il Segretario potranno usufruire dei servizi di un'istituzione o ente, designato dal Consiglio Direttivo come rappresentante fiscale dell'associazione.

I membri dell'associazione sono esenti da qualsiasi responsabilità legale personale. La responsabilità di un socio è limitata all'adempimento degli obblighi volontari personali.

Art. 6 Soci ordinari

Possono chiedere di far parte della Società, come soci ordinari, studiosi di nazionalità italiana che si occupano di tematiche relative allo sviluppo economico in Università Italiane o straniere o in centri e istituzioni nazionali e internazionali che svolgono documentata attività di ricerca nel campo dello sviluppo e della cooperazione internazionale. Possono inoltre chiedere di far parte dell'associazione anche studiosi di nazionalità non italiana che si occupano di tematiche relative allo sviluppo economico, che operano in Università italiane, in centri di ricerca nazionali o in centri di ricerca e istituzioni internazionali con sede in Italia.

La domanda deve essere corredata da un curriculum dell'interessato. La domanda è soggetta a verifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esito positivo l'ammissione è condizionata.

Art. 7 Soci straordinari

Giovani economisti dello sviluppo di nazionalità italiana (dottorandi o con posizioni post-doc in Università o altre istituzioni di ricerca di comprovata reputazione, italiane o estere) possono chiedere di aderire all'associazione come soci straordinari se presentati da una lettera di raccomandazione formale da parte di uno dei membri della Società. Essi partecipano alle Assemblee dell'Associazione, con diritto di voto.

Art. 8 Soci sostenitori

Sono ammessi, a domanda, come soci sostenitori, gli enti che contribuiscono, anche finanziariamente, al perseguimento dei fini statutari della Società. Possono fare domanda anche istituzioni o enti non di diritto italiano. L'ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto.

Art. 9 Membri associati

Sono ammessi, a domanda, come membri associati, studiosi dello sviluppo di Università, centri di ricerca o istituzioni di altri paesi. L'ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto.

Art. 10 Esercizio sociale

L'anno associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 Quota sociale

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale, fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale di ogni anno associativo dovrà essere versata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mancato rispetto di questo adempimento o il mancato pagamento di quote di anni precedenti, comporta la temporanea sospensione dall'esercizio dei diritti associativi.

I soci straordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale di importo inferiore; anche tale quota sociale è fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo

I soci sostenitori sono tenuti a contribuire con una quota che verrà fissata dal Consiglio

Direttivo, che specificherà anche le modalità temporali di erogazione.

Il Consiglio Direttivo potrà esonerare dal pagamento della quota associativa i soci che si trovino in particolari condizioni.

Art. 12 Decadenza

Si può decadere da socio o per dimissioni o per morosità o per grave incompatibilità con gli scopi della Società.

La decadenza per grave incompatibilità con gli scopi della Società, deve essere deliberata, a maggioranza dei due terzi dei presenti, dall'Assemblea dei Soci ordinari, su proposta di uno dei membri del Consiglio Direttivo. La votazione deve essere fatta a scrutinio segreto.

Decadono di diritto per morosità i soci che non abbiano pagato, entro la data prevista, la quota sociale dell'anno in corso e dei due precedenti anni associativi.

I soci decaduti per morosità possono a domanda essere riammessi dal Consiglio Direttivo purché paghino tutte le quote associative arretrate. La data di riammissione nella qualifica di socio sarà stabilita caso per caso dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Organi sociali

Organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. Il Presidente
4. il Segretario Generale.

Art. 14 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 11. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta l'anno, e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o sia richiesto da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con le quote associative.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Segretario Generale della Società con posta elettronica, spedita con almeno quindici giorni di anticipo, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto diversamente disposto, anche in merito alla segretezza del voto, in casi speciali dal Consiglio Direttivo.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la votazione può essere anche fatta per corrispondenza. I voti per corrispondenza devono pervenire alla Segreteria della Società in tempo utile per comunicare l'esito della votazione all'Assemblea.

Durante i periodi di intervallo tra le varie Assemblee dei Soci, le decisioni urgenti possono essere approvate per votazione anche elettronica.

Le decisioni approvate dall'Assemblea dei Soci sono riportate in un registro tenuto dal Segretario. Il registro è firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Segretario generale e cinque Consiglieri.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti tra i soci, con votazione per corrispondenza ed a scrutinio segreto, dai Soci in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 11.

Per l'elezione del Presidente e del Segretario generale è necessaria la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti. Nel caso vi siano due candidati per la stessa posizione che ricevono lo stesso numero di voti, l'elezione va ripetuta.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni. Il Presidente, il Segretario e i consiglieri possono essere rieletti al massimo per una seconda tornata.

Le elezioni per il Consiglio direttivo devono essere indette almeno quattro mesi prima dalla chiusura dell'ultimo esercizio del triennio. I consiglieri costituiscono d'ufficio il Comitato di Nomina che seleziona i candidati per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Segretario, dopo aver ascoltato i membri dell'Associazione e ne dà notizia ai soci almeno quindici giorni prima della scadenza delle votazioni. In caso di necessità, l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo può essere convocata, con assemblea straordinaria, dandone notizia almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Il nuovo Consiglio direttivo entra in carica dalla chiusura dell'Assemblea dei Soci che conclude il triennio di carica del Consiglio uscente.

Qualora per qualsiasi motivo si renda vacante un posto, il Consiglio indice una nuova elezione per la sua copertura secondo le procedure sopra indicate. Non si dà luogo a nuova elezione se il Consiglio Direttivo è nel suo ultimo anno di mandato e se la maggioranza dei membri del Consiglio stesso è ancora in carica.

Nel caso di vacanza della carica di Segretario generale, subentra pro-tempore il consigliere con maggiore anzianità accademica o, nel caso di impossibilità, il consigliere con seconda maggiore anzianità accademica. Nel caso di vacanza della carica di Presidente, subentra un consigliere eletto dai membri del Consiglio.

Art. 16 Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo fissare i criteri per l'attività della Società e di provvedere con più ampi poteri - salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all'Assemblea - all'amministrazione dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Segretario generale, sentito il Presidente, con lettera o fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Segretario.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente.

Il Consiglio presenta all'Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Segretario generale, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e un bilancio annuale di esercizio che renda conto dei risultati della gestione.

Spetta al Consiglio direttivo ogni funzione non attribuita ad altri organi della Associazione.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione negli affari esterni. Il presidente presiede l'Assemblea Generale dei Soci. In sua assenza potrà essere sostituito da un altro membro del Consiglio

Direttivo.

Art. 18 Il Segretario generale

Il Segretario generale coordina l'espletamento di tutte le funzioni della Società.

A tal fine presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; coordina l'attività della Società e assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari.

Il Segretario generale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

Il Segretario svolge anche la funzione di tesoriere responsabile della supervisione degli incassi e dei pagamenti di denaro a nome dell'associazione e della preparazione del rendiconto annuale, dei preventivi e delle spese future, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Modifiche statutarie

Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Consiglio Direttivo o, a richiesta, da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 11.

La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea nell'adunanza ordinaria o in un'adunanza straordinaria, anche telematica, e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 11.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

Art. 20 Liquidazione dell'associazione

Nel caso di liquidazione dell'associazione, l'Assemblea dei Soci deciderà la destinazione delle proprietà dei beni e dei diritti dell'Associazione, e definirà ogni questione rimasta in sospeso. A tale scopo, l'Assemblea dei Soci può eleggere un Comitato di Accomodamento o delegare tali funzioni al Consiglio Direttivo.

Art. 21 Disposizioni generali e regolamentari

Il Consiglio Direttivo adoterà un regolamento relativo a ogni aspetto non disciplinato dal presente Statuto. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto, le norme del Codice Civile qualora trattasi di materia non disciplinata dai predetti articoli, nonché, per quanto possibile, le regole sulle assemblee e l'esercizio del voto previste dalla normativa sulle ONLUS.